

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 gennaio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

REGIONI

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 1.

Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 2.

Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente. Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 2010, n. 3.

Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2010, n. 5.

Legge della provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti Pag. 18

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 «Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica» ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» Pag. 23



LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9.

Istituzione del servizio civile degli anziani Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2010, n. 7/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)) Pag. 27

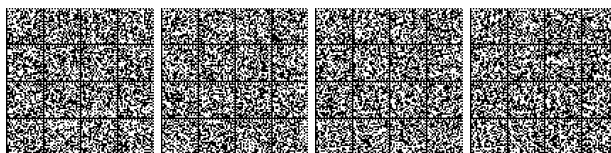
REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 7.

Chiusura delle gestioni a stralcio delle ex Unità sanitarie locali (legge 23 dicembre 1994, n. 724) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2010, n. 9.

Disciplina delle attività agrituristiche Pag. 29



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 1.

Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera:

«*f*) il finanziamento alla proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.».

2. Dopo l'art. 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 22-ter (Acceleramento dei programmi di costruzione). —

1. Al fine di accelerare nei comuni con più di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES di cui agli articoli 22 e 90, l'IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

a) l'IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell'entrata in vigore della presente legge abitazioni anche già realizzate. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

b) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerente che, in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all'IPES entro 24 mesi dall'aggiudicazione;

c) qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un'area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non è ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non è ammessa nella misura prevista, l'offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera *a*), all'atto della presentazione dell'offerta deve allegare il parere vincolante sull'idoneità urbanistica dell'area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell'offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell'art. 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non può comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all'art. 7. Sulla conformità del prezzo si esprime l'Ufficio estimo della Provincia. Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell'art. 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto è aumentato del 5 per cento del valore convenzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all'indennità di esproprio per le zone di espansione per l'edilizia residenziale di cui all'art. 7-quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

4. Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all'art. 90, è autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

5. La Giunta provinciale concede all'IPES l'autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l'individuazione accelerata di zone residenziali di cui all'art. 87-bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 può essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all'art. 87bis, commi 1 e 2.

6. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere attuata anche dalle società o dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *I*), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.».

3. L'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata). — 1. Qualora un'abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario può essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l'abitazione all'IPES. L'autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa può essere concessa in considerazione della causa dell'indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

2. Il prezzo di acquisto che l'IPES può pagare corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione, determinato ai sensi dell'art. 7. Qualora l'abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

3. L'IPES assegna in locazione l'abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all'assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.

4. Qualora un'abitazione acquistata dall'IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell'art. 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non è autorizzato all'acquisto e si applica quanto disposto dall'art. 124, comma 3.».

4. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

«*c*) siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'art. 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della seconda fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera *b*).».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per i richiedenti che si trovano in un particolare stato di necessità, compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per cause loro non imputabili, che siano in mobilità o in cassa integrazione, la capacità economica è valutata, in deroga a quanto disposto dall'art. 58, comma 4, con riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione della domanda.».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale.».



7. Dopo il comma 8 dell'art. 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

«9. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di un'agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell'ammissione all'agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali de-correnti dalla data dell'erogazione.

10. Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.»

8. I commi 1 e 2 dell'art. 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.

2. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all'importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un'unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l'acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»

9. Dopo il comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«4. Qualora il beneficiario dell'agevolazione edilizia sia persona obbligata ad occupare in base a un contratto di lavoro un'abitazione di servizio, può chiedere l'autorizzazione ad occupare l'alloggio agevolato solamente a cessazione avvenuta del rapporto di lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l'abitazione deve essere locata ai sensi dell'art. 63, comma 4.»

10. Dopo l'art. 50 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 50-bis (*Termine per la presentazione dei documenti per l'erogazione dell'agevolazione edilizia*). — 1. Entro un anno dai termini indicati all'art. 50, per l'ultimazione ed occupazione dell'abitazione deve essere annotato nel libro fondiario, a carico dell'abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e deve essere presentata la documentazione richiesta dal regolamento di esecuzione relativamente all'erogazione dell'agevolazione edilizia.

2. Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare i motivi che hanno reso impossibile il rispetto del termine, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli importi percepiti, maggiorati degli interessi legali.»

11. Dopo l'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 62-bis (*Responsabilità in solido per l'osservanza del vincolo sociale*). — 1. Qualora un'abitazione oggetto di un'agevolazione edilizia ai sensi della presente legge sia di proprietà di due o più persone, tutti i comproprietari rispondono in solido per l'osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata.»

12. La lettera d) del comma 1 all'art. 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«d) se il beneficiario si trasferisce nell'abitazione del coniuge o del convivente more uxorio;».

13. I commi 4 e 5 dell'art. 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. Se l'abitazione viene data in locazione nei casi di cui al comma 1, può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In caso contrario l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES o alla persona nominata dal comune. Il canone non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L'alloggio deve essere locato fino alla decorrenza del vincolo ventennale di cui all'art. 62. Se l'IPES o la persona nominata dal comune non prende in locazione l'alloggio, l'abitazione può essere data in locazione nel primo decennio, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una famiglia in possesso dei requisiti per essere ammessa alla stessa agevolazione edilizia che ha ricevuto il proprietario dell'abitazione. Il proprietario ha diritto al rilascio dell'abitazione dopo almeno quattro anni, qualora dimostri la necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione nel secondo decennio di validità del vincolo si applica l'art. 62, comma 6.

5. La cessione della metà indivisa della proprietà dell'alloggio al coniuge può essere autorizzata in qualsiasi momento, se il coniuge del beneficiario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi dell'art. 45, con esclusione di quanto disposto al comma 1, lettera c). In seguito alla cessione della quota di comproprietà anche l'agevolazione viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale se entrambi i coniugi sono beneficiari e un coniuge intende cedere all'altro la sua metà indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio.»

14. Dopo l'art. 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 63-bis (*Vendita forzata di abitazioni agevolate*). — 1. In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, l'aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell'art. 45, subentra nell'agevolazione edilizia e negli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata. Qualora l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, esso è obbligato a locare o ad alienare l'abitazione a persone in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell'art. 45.

2. La facoltà di rinunciare all'agevolazione edilizia provinciale ai sensi dell'art. 64 rimane salva. Qualora l'aggiudicatario non rinunci all'agevolazione edilizia, esso è considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario di agevolazione edilizia.

3. In caso di vendita forzata di abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, l'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di rispettare le disposizioni speciali di cui all'articolo 86. L'abitazione aggiudicata può essere pertanto alienata o locata e comunque occupata solamente da persone in possesso dei requisiti per essere assegnatarie di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.»

15. Dopo il comma 4 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. Qualora l'abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, alle condizioni di cui all'art. 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata, previa corresponsione di una sanzione amministrativa pari alla metà del canone provinciale di cui all'art. 7 per il periodo della commessa violazione.

6. Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, rinunci all'agevolazione edilizia con effetto dalla data della commessa violazione.»

16. Dopo l'art. 66 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:



«Art. 66-bis (Cessazione della convivenza more uxorio). — 1. Qualora si separino due persone conviventi more uxorio ammesse all'agevolazione edilizia nella misura prevista per i coniugi, l'agevolazione edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare che continuano a occupare l'abitazione. L'eventuale autorizzazione alla cessione della quota di comproprietà dell'abitazione al beneficiario che rimane nell'abitazione, viene rilasciata solamente ad avvenuto pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione provinciale.».

17. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) divisioni o modifiche della destinazione d'uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie.».

18. La lettera a) del comma 3 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) il beneficiario stesso può occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quinta fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera e);».

19. Dopo l'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 71-bis (Recupero di abitazioni). — 1. Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione convenzionata un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'art. 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 82 per essere ammesse all'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune.».

20. Il comma 1 dell'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«1. In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree che formano la zona di espansione la costituzione della comunione o la divisione materiale.».

21. Il comma 3 dell'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«3. I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta dell'amministrazione comunale.».

22. La lettera b) del comma 5 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un'abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quinta fascia di reddito;».

23. Il comma 11 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. A carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 l'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro mutui senza interessi per l'acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, esse sono destinate all'edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dall'art. 36, comma 3, e dall'art. 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono considerate a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e della presente legge aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione, una parte del mutuo è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Alle società e enti

senza finalità di lucro è concesso un mutuo senza interessi dal fondo di rotazione di cui al comma 1 per l'acquisto di aree non edificate idonee all'edificazione ai sensi dell'art. 90. Il mutuo deve essere restituito al fondo di rotazione entro 90 giorni dall'avvenuta assegnazione dell'area agli aventi diritto all'assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l'area è destinata all'edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area.».

24. Dopo l'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 87-bis (Acceleramento dell'individuazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione previsti dagli articoli 22 e 90, la Giunta provinciale richiede ai comuni nei quali è prevista la costruzione delle abitazioni di comunicare entro 60 giorni la disponibilità di aree per l'edilizia abitativa agevolata idonee alla realizzazione dei programmi di costruzione.

2. Qualora i comuni non dispongano di aree idonee per la realizzazione dei programmi di costruzione, tra l'amministrazione provinciale e il comune viene stipulata una convenzione concernente l'individuazione accelerata di aree per l'edilizia abitativa agevolata. La convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall'invito da parte dell'amministrazione provinciale o da parte dell'amministrazione comunale. Esclusivamente per l'individuazione delle relative zone residenziali necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione di cui agli articoli 22 e 90, i termini previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono ridotti della metà.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono fissati in modo vincolante i termini per l'individuazione delle zone residenziali e l'assegnazione delle aree.

4. Qualora una società o un ente di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), sia già proprietario dell'area edificabile, si prescinde dall'acquisizione del terreno. Alla società o all'ente è concesso un contributo a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 87, comma 1, nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area. Presupposto per la concessione del contributo è una deliberazione formale di assegnazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione di assegnazione è titolo per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 86 in combinato disposto con l'art. 62.».

25. Il comma 5 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la concessione del sussidio casa di cui all'art. 91.».

26. Dopo il comma 7 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Se è previsto che un'abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l'altro stabiliti il prezzo d'acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.».

27. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«h) non possono essere già assegnatari di alloggi IPES adeguati, salvo che non si tratti di richiesta di cambio alloggio di cui all'art. 104.».

28. Il comma 2 dell'art. 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:



«2. Nell'assegnare le abitazioni il presidente dell'IPES tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. Qualora un richiedente ammesso non accetti l'abitazione offerta, se essa è per caratteristiche adeguata al richiedente, lo stesso viene cancellato dalla graduatoria. Decorso tre anni può richiedere nuovamente l'assegnazione di un'abitazione in locazione.»

29. Il comma 2 dell'art. 102 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, nonché i richiedenti la cui abitazione sia oggetto di esecuzione immobiliare possono presentare in qualsiasi momento domanda di assegnazione di un'abitazione, purché siano in possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES. La commissione per l'assegnazione provvede a integrare la graduatoria e può dare il parere per l'assegnazione con precedenza.»

30. Il comma 2-bis dell'art. 104 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2-bis. Ai locatari oltre i 65 anni di età, che risultano nell'elenco di cui al comma 2, il Presidente dell'IPES assegna un alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a carico dell'IPES. Se l'appartamento assegnato non viene accettato, si applica il canone ai sensi dell'art. 113. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.»

31. Dopo il comma 4 dell'art. 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. La domanda di assegnazione dell'abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell'abitazione, l'abitazione si intende occupata illegittimamente.»

32. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 109 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «in questa ipotesi il Presidente dell'IPES sospende la consegna dell'alloggio;» sono abrogate.

33. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 110 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):

«i) abbia consentito a terzi di eleggere la residenza anagrafica nell'alloggio IPES senza autorizzazione;

j) abbia provocato rilevanti danni all'alloggio ovvero all'edificio che eccedono la normale usura;

k) nonostante la diffida ripetuta per tre volte, non abbia consentito l'accesso all'alloggio ai tecnici IPES per dare corso a riparazioni che non possono essere differite per non compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità sia delle persone che vi risiedono che di terzi.»

34. Dopo il comma 1 dell'art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di cessione in locazione di alloggi ad altri enti di cui all'art. 24 il canone di locazione di cui al comma 1 è ridotto della metà.»

35. Al comma 8 dell'art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale aggiornamento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.»

36. L'art. 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi). — 1. Nel canone di locazione di cui all'art. 112 non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché le spese per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e per l'asporto dei rifiuti e il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati e dettagliatamente documentati.»

37. Dopo l'art. 129 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 129-bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi). — 1. Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici

delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati.

2. I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.»

Art. 2.

Norma transitoria all'art. 1, comma 15

1. I beneficiari nei cui confronti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia stato avviato un procedimento amministrativo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificate dalla presente legge.

Capo II

LAVORO

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante «Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia»

1. L'art. 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1-ter (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine). — 1. La Provincia, nell'intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1-bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all'interno dei luoghi di lavoro, o mediante l'acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.

2. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.

3. Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all'infanzia.

4. Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 1-bis, comma 4.

5. Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali.»



Capo III

ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti»

1. Il numero 7) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l'erogazione dell'assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.».

3. Il numero 7) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«7) assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;».

4. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è abrogato.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. La commissione di appello che decide sui ricorsi avverso il giudizio di una commissione sanitaria di cui all'art. 10, comma 10, è integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nei casi da esaminare.».

6. L'art. 21 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21 (Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente). — 1. Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione è emanato dal direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La Sezione ricorsi è composta dal direttore della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari dipendenti dagli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 1º luglio 1993, n. 11, recante «Disciplina del volontariato e della promozione sociale»

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 1º luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all'art. 1, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.».

2. Dopo il comma 12 dell'art. 5 della legge provinciale 1º luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«13. La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall'attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall'assicurazione dell'organizzazione di volontariato o dall'assicurazione dell'organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l'applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno

prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell'Osservatorio provinciale del volontariato di cui all'art. 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo.».

Capo IV

IGIENE E SANITÀ

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, recante «Provvedimenti relativi al personale delle Unità sanitarie locali»

1. Il comma 13 dell'art. 1-bis della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, è abrogato.

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle Aziende speciali unità sanitarie locali»

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.

2. La rubrica dell'art. 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: «Attribuzioni e funzioni del direttore di ripartizione».

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è abrogato.

4. La rubrica dell'art. 7 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, è così sostituita: «Selezione e nomina dei direttori di ripartizione».

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei farmaci e di vigilanza sulle farmacie»

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, è così sostituito:

«1. L'attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie aperte al pubblico e sugli esercizi commerciali che, secondo le disposizioni vigenti statali e provinciali, possono dispensare medicinali, è esercitata dal competente ufficio provinciale.».

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale»

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«i) sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, fissa le tariffe per le certificazioni micologiche richieste nell'esclusivo interesse privato; tali tariffe sono fissate tenuto conto del costo effettivo della prestazione.».



Capo V

TRASPORTI

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, recante «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni.»

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante «Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità»

1. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante «Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (Autotrasporto di cose per conto terzi e in conto proprio). — 1. La competenza relativa alla gestione dell'albo provinciale degli autotrasportatori per conto terzi e del rilascio delle licenze di trasporto merci in conto proprio, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è esercitata dall'ufficio competente in materia di trasporto merci della Ripartizione provinciale mobilità.

2. Il contributo annuo per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori, di cui all'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano — in deroga a quanto previsto dalla citata legge — è versato dagli interessati direttamente all'amministrazione provinciale.

3. Restano ferme le competenze dello Stato per quanto concerne la fissazione della misura del contributo annuo nonché i criteri per la sua fissazione e la determinazione dei tempi per il pagamento da parte delle imprese.»

Capo VI

ABROGAZIONI

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 4 e 7 dell'art. 17 e l'art. 43 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 gennaio 2010

DURNWALDER

10R1302

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 2.

Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 41-II del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AGRICOLTURA

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante «Legge sui masi chiusi»

1. Nel testo tedesco il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Der geschlossene Hof verliert seine Eigenschaft nicht, wenn der Jahresdurchschnittsertrag den in Absatz 1 vorgesehenen Höchstbetrag überschreitet. In diesem Fall passt die örtliche Höfekommission auf Antrag des Eigentümers/der Eigentümerin, eines Miteigentümers/einer Miteigentümerin oder eines Miterben/einer Miterbin den Bestand des geschlossenen Hofes den Bedingungen an, wie sie in Absatz 1 vorgesehen sind, und bestimmt die Grundstücke, welche vom Hof abgetrennt werden. Die entsprechenden Anträge müssen bei sonstiger Unzulässigkeit spätestens bis zur Zustellung des Beschlusses, mit welchem das Gericht im Verfahren zur Bestimmung des Hofübernehmers/der Hofübernehmerin und zur Festsetzung des Übernahmepreises die Verhandlung für die Erörterung festlegt, gestellt werden.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:



«4. Tutti i masi neo-constituiti su richiesta di giovani agricoltori ai sensi della lettera a), comma 3, dell'articolo 2 non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l'alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi assieme all'autorizzazione alla neo-costituzione dispone anche il divieto di alienazione ai sensi del presente comma, che viene annotato nel libro fondiario a carico del maso neo-constituito. In casi eccezionali il divieto di alienazione può essere revocato da parte della commissione provinciale per i masi chiusi.».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell'avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente. Non sono ammessi i mezzi di prova della confessione e del giuramento decisorio.».

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Qualora il distacco sia d'interesse pubblico, l'autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso.».

5. La rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituita: «Ammissibilità delle domande».

6. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza di discussione.».

7. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è abrogata.

8. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette o assistite da un amministratore di sostegno.».

9. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria concernenti un maso chiuso, oppure una domanda di usucapione del diritto di proprietà su una parte del maso chiuso, è tenuto o tenuta a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione provinciale Agricoltura sostituisce l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.».

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«4. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all'articolo 412-bis del codice di procedura civile. L'omesso espletamento del tentativo di conciliazione deve essere eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e rilevato d'ufficio all'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.».

11. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«1. Per le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione è competente per materia il tribunale. È competente per territorio il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio tavolare presso il quale il maso è intavolato nel libro fondiario.».

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«3. Qualora cumulativamente con le domande di cui all'articolo 21, comma 1, siano state proposte domande connesse di cui all'articolo 22, comma 2, oppure qualora le relative cause siano state successivamente riunite, il procedimento deve svolgersi secondo le forme del rito ordinario.».

13. L'articolo 24 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«Art. 24 (*Sentenza sul prezzo d'assunzione*) — 1. Passata in giudicato la sentenza che determina il prezzo d'assunzione del maso, l'erede chiamato/a all'assunzione diventa assuntore/assuntrice del maso e debitore/debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo d'assunzione determinato nella sentenza.».

14. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell'articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi può procedere alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all'atto di revoca la commissione deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati si può prescindere da tale aggregazione. Questa aggregazione costituisce un'iscrizione ai sensi dell'articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.».

15. Il comma 7 dell'articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

«7. All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l'estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall'ufficio del catasto ed altra documentazione necessaria.».

Art. 2.

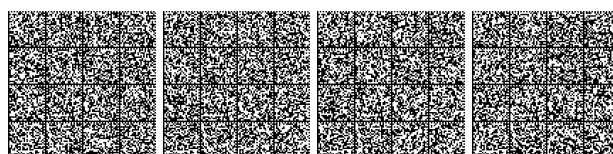
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

- a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
- b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
- c) edilizia abitativa rurale;
- d) infrastrutture in zone rurali;
- e) promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
- f) tutela e miglioramento dell'ambiente;
- g) miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell'attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
- h) mortalità del bestiame;
- i) lotta alle epizootie;
- j) misure di emergenza in agricoltura;
- k) rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
- l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
- n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
- o) crediti di gestione aziendale;
- p) consulenza e assistenza tecnica;
- q) innovazione e progetti dimostrativi;
- r) primo insediamento dei giovani agricoltori.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:



«4. Per valorizzare l'agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all'esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l'agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività.».

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante «Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Ai fini della tenuta dell'anagrafe di cui ai commi 1 e 1-bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all'identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell'esercizio di tali attività l'Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. L'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Misure a favore della zootecnia*) — 1. Per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, il miglioramento genetico e il benessere degli animali nonché la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di carne e di latte, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi:

a) fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per la determinazione della qualità genetica e dei caratteri funzionali del bestiame;

b) fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché per l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;

c) fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'organizzazione e l'esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali, nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame.».

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, recante «Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura - Disposizioni transitorie»

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 2011.».

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante «Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati»

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: «5. In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.».

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'articolo 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-quater (*Cessione gratuita di beni immobili comunali*) — 1. I comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.».

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante «Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico»

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il centro svolge i seguenti compiti:

a) ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura e delle foreste;

b) ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;

c) analisi e ricerche agrochimiche di laboratorio;

d) gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a fini istruttori in generale e turistici, con connesse attività promozionali per l'Alto Adige;

e) gestione della piscicoltura ai fini della ricerca, conservazione e coltivazione di pesci tipici delle acque dell'Alto Adige.».

2. I numeri 6) e 7) del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«6) dirige, salve le competenze di direttori d'ufficio, il personale del centro dipendente dalla Provincia nonché il personale assunto dal centro su sua proposta per specifici progetti e per attività scientifiche;

7) salvo quanto disposto al numero 6, assume, dirige e amministra il personale del centro e determina il trattamento normativo ed economico dello stesso ai sensi dei contratti collettivi di lavoro del settore privato relativo alla categoria di riferimento e nel rispetto delle direttive da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.».

3. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogato.



Capo II USI CIVICI

Art. 9.

Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante «Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura. L'assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l'efficienza dell'organizzazione delle singole comunioni. Tale procedura trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione.».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: «della Giunta provinciale, alla quale» vengono sostituite dalle parole: «dell'assessore provinciale competente in materia, al quale».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'elezione degli organi amministrativi avviene a maggioranza semplice e a ciascun partecipante spetta un voto.».

4. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. In caso di emergenza ovvero di carenze, inadempienze o irregolarità da parte degli organi amministrativi dell'associazione agraria nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta dell'associazione stessa, la Giunta provinciale interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento dell'associazione, nominando, se necessario, anche un commissario, al quale è attribuito il compito di eseguire singoli provvedimenti o, previo scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare l'associazione fino alla nuova nomina degli stessi.».

Capo III

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, ENERGIA E URBANISTICA

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici»

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «; dichiara altresì inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare.».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. L'Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un'autorizzazione da parte della stessa nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell'Ufficio Elettrificazione. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all'articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale.».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6-bis, 6-ter e 6-quater:

«6-bis. In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione.

6-ter. La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia.

6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6-bis.».

4. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell'Ufficio gestione risorse idriche.».

5. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l'articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.».

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. Le domande di derivazione a scopo potabile o ir riguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime.».

7. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: «; sentita la conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'articolo 3. L'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il parere della commissione edilizia.».

8. La rubrica dell'articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: «Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d'acqua».

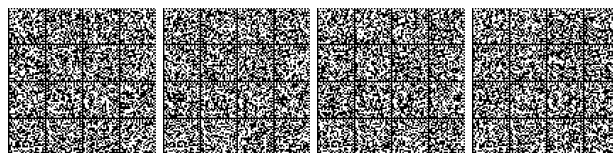
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l'approvvigionamento potabile pubblico.».

Art. 11.

Disponibilità degli impianti

1. Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante «Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008»

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, le parole: «L'amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta provinciale, sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche, dal direttore dell'Ufficio Elettrificazione e dal direttore dell'Ufficio Idrografico.».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel bando di gara, pubblicato sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano e sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata nonché le prescrizioni ambientali da impartire secondo la valutazione della Conferenza di servizi di cui al comma 2. Nel bando di gara sono altresì indicati l'ammontare del corrispettivo e le modalità per l'assegnazione o l'utilizzo delle opere, degli edifici, delle macchine e degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:

«4-bis. La valutazione delle offerte è effettuata, secondo i criteri previsti nel bando, da una commissione composta dal direttore della Ripartizione Acque ed energia, dal direttore dell'Agenzia dell'ambiente, dal direttore della Ripartizione Opere idrauliche e dal sindaco/dai sindaci del comune interessato/dei comuni interessati, o loro delegati.

4-ter. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta della commissione di cui al comma 4-bis, la Giunta provinciale autorizza il rilascio della concessione; la concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il rilascio della relativa concessione edilizia.

4-quater. Dell'avvenuto rilascio della concessione si dà notizia nel sito web della Provincia autonoma di Bolzano.».

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell'Autorità di bacino ed in base alle valutazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.».

Art. 13.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «Legge urbanistica provinciale»

1. Nel comma 4 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogato il seguente periodo: «Se l'impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d'acqua non è stata adottata la delibera di cui all'articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell'articolo 21, comma 2.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 50-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«6. Qualora il terreno assegnato non sia stato edificato, l'ente competente per la zona produttiva su richiesta motivata del proprietario può revocare l'assegnazione senza applicare alcuna sanzione. Il prezzo

dovuto per la restituzione è pari a quello corrisposto in sede di assegnazione, dal quale vengono detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici.».

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 107 viene interpretato nel senso che nella sede dell'azienda agricola di un maso chiuso il volume non agricolo realizzato fino all'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d'uso impressa nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d'uso attuale.».

4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.

5. Dopo l'articolo 129 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 130 (*Coordinamento della disciplina delle cave e torbiere con l'urbanistica*) — 1. L'autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area risultante dal piano urbanistico comunale, essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell'autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell'approvazione VIA di altri progetti.».

Capo IV

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante «Disposizioni sulle acque»

1. Il comma 1 dell'articolo 23-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l'abbveraggio del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029.».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 22 gennaio 2010

DURNWALDER

10R1303



LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 2010, n. 3.

Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. n. 6/I-II del 9 febbraio 2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

1. L'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

2. I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.

3. La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell'ufficio del Difensore civico/della Difensora civica nonché la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.

Art. 2.
Compiti

1. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d'ufficio riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei seguenti enti o persone giuridiche:

- a) l'amministrazione provinciale;
- b) enti dipendenti dall'amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
- c) concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

2. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti persone giuridiche di cui al comma 1.

3. Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1. Questo compito è svolto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, in quanto applicabili.

4. Il Difensore civico/La Difensora civica riassume all'attenzione del Presidente della Provincia e dei rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell'articolo 12, eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.

Art. 3.
Modalità e procedure

1. I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 2 hanno diritto di richiedere gli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, essi/esse possono chiedere l'intervento del Difensore civico/ della Difensora civica.

2. Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all'ufficio competente, chiede all'impiegato/all'impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale o scritta, entro cinque giorni. Il Difensore civico/La Difensora civica e l'impiegato/l'impiegata responsabile stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev'esserne data espressa motivazione che deve essere comunicata all'interessato/all'interessata.

3. Nel provvedimento disposto in seguito all'intervento del Difensore civico/della Difensora civica dev'essere comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.

4. Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un'opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude l'intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l'ufficio competente a negare informazioni o collaborazione.

5. Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l'attività del Difensore civico/della Difensora civica, quest'ultimo/questa/ultima può denunciare il fatto all'organo disciplinare competente, il quale è tenuto a comunicare al Difensore civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

6. Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle finalità dell'articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell'UE.

7. L'amministrazione provinciale e gli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell'articolo 12 mettono a disposizione del Difensore civico/della Difensora civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 4.
Posizione giuridica

1. Il Difensore civico/La Difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

2. Il Difensore civico/La Difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al responsabile del servizio della Provincia o degli enti o persone giuridiche di cui all'articolo 2 interessati dal reclamo, copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limiti al segreto d'ufficio.

3. Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta al segreto d'ufficio.

4. Il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare gli uffici dell'amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale di elaborare pareri. In casi particolari egli/ella può conferire tale incarico anche a esperti esterni/esperte esterne.

Art. 5.
Relazione sull'attività

1. Il Difensore civico/La Difensora civica invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta, da cui risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione da parte degli enti e persone giuridiche di cui all'articolo 2, e corredata da suggerimenti per un più efficace svolgimento della loro attività e per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione e del servizio. Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/alle consigliere provinciali alla data fissata dal/ dalla Presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

2. Il Difensore civico/La Difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, agli enti o persone giuridiche di cui all'articolo 2, se interessati dall'azione della Difesa civica nell'anno di riferimento, nonché a tutti coloro che ne facciano richiesta.

3. Detta relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 6.
Requisiti e nomina

1. I candidati/Le candidate alla carica di Difensore civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di laurea *eb*) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di bilinguismo *A*), nonché



c) in relazione all'esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un'esperienza in campo giuridico o amministrativo basata su un'attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi nei dieci anni precedenti.

2. La procedura per l'elezione del Difensore civico/della Difensora civica inizia con l'avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione, disposto dal/la Presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:

a) l'intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico/Difensora civica;

b) i requisiti per l'accesso a detto posto;

c) l'indennità;

d) il termine, di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ufficiale, per la presentazione delle candidature presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

3. Prima dell'elezione del Difensore civico/ della Difensora civica i candidati/le candidate che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il requisito della durata e del periodo dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera c), e che lo comprovano con attestati o autocertificazioni sono invitati/invitate a un'audizione presso il Consiglio provinciale. Nell'ambito di quest'audizione, a cui possono partecipare tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in campo giuridico o amministrativo, dimostrando così di soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera c). In tale occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa civica.

4. Il Difensore civico/La Difensora civica è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale, fra i candidati/le candidate che hanno partecipato all'audizione di cui al comma 3. La sua nomina avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio stesso, dopo la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8. È eletto il candidato/E eletta la candidata che ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri.

Art. 7.

Cause di incompatibilità con la carica di Difensore civico/Difensora civica

1. La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con quella di componente del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale o del Governo, del Consiglio regionale o provinciale, della Giunta regionale o provinciale, di sindaco/sindaca, di assessore/assessora comunale o consigliere/consigliera comunale.

2. La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione. Nel periodo in cui è in carica, il Difensore civico/la Difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all'interno di partiti, associazioni, enti o imprese.

3. Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della scadenza elettorale.

Art. 8.

Procedura per l'accertamento di cause di incompatibilità

1. Prima della sua nomina, il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali egli/ella eserciti, e che non sussistono o sono cessate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 7.

2. Se ciononostante il/la Presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa d'incompatibilità, ne dà comunicazione scritta al Difensore civico/alla Difensora civica. Quest'ultimo/Quest'ultima può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie obiezioni per iscritto o eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, il/la Presidente del Consiglio comunica al Consiglio stesso l'avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se il/la Presidente del Consiglio, ricevute le obiezioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta però dell'opinione che sussista una causa di incompatibilità, il/

la Presidente presenta al Consiglio una relazione motivata e propone la decadenza dalla carica del Difensore civico/della Difensora civica. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio stesso riguardo alla convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge. Se il Consiglio constata l'esistenza di una causa di incompatibilità, il/la Presidente del Consiglio stesso dichiara la decadenza dalla carica.

3. Se nel periodo di carica del Difensore civico/della Difensora civica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1, egli/ella deve darne comunicazione al/alla Presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se il/la Presidente del Consiglio ha motivo di supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede come previsto dal comma 2.

Art. 9.

Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova elezione

1. La durata in carica del Difensore civico/ della Difensora civica è di sei anni. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall'articolo 8.

2. Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, il/la Presidente del Consiglio stesso può destituire il Difensore civico/la Difensora civica per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

3. Qualora il Difensore civico/la Difensora civica decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il/la Presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 10.

Indennità e rimborso spese

1. Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora civica spetta l'indennità di carica prevista per i componenti del Consiglio provinciale, esclusa la diaria. Per l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese sono a carico del bilancio del Consiglio stesso.

Art. 11.

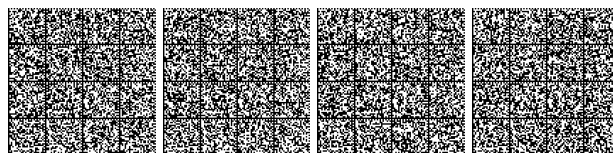
Personale

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Difensore civico/la Difensora civica si avvale del personale assegnatogli/assegnatole dal Consiglio provinciale di concerto fra il Consiglio stesso e il Difensore civico/la Difensora civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica. Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

2. Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, gli enti di cui all'articolo 12 e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione è regolamentata da un apposito accordo, e di essa si tiene conto anche nello stabilire l'eventuale importo forfettario di cui all'articolo 12, comma 2. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica, mantiene la propria posizione giuridica, retributiva e previdenziale ed è a carico degli enti di cui all'articolo 12.

3. Anche gli enti o le persone giuridiche di cui all'articolo 2 possono mettere proprio personale a disposizione della Difesa civica. In tal caso si applica quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.

4. Il Difensore civico/La Difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati o messi a disposizione di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario nonché la tutela dell'ambiente e della natura.



Art. 12.

Convenzioni con altri enti per l'esercizio della carica di Difensore civico/Difensora civica

1. Come previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore civico/la Difensora civica può, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a livello comunale, concludere convenzioni con comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con gli enti interessati con cui sia stata stipulata una convenzione ai sensi del presente articolo, un importo forfettario che gli enti stessi devono corrispondere al Consiglio per le maggiori spese derivanti dall'espletamento, da parte della Difesa civica, del servizio a favore di detti enti.

Art. 13.

Programmazione e svolgimento dell'attività

1. Il Difensore civico/La Difensora civica presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro il 15 settembre di ogni anno, un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l'erogazione delle spese relative alle attività della Difesa civica il/la Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato/una funzionaria delegata, scelto tra i/le dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario/Detta funzionaria provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati/ funzionarie delegate e sulla base delle istruzioni del Difensore civico/della Difensora civica e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Le spese per la Difesa civica sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale, e al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15.

Abrogazione

1. È abrogata la legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, e successive modifiche.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 febbraio 2010

DURNWALDER

10R1301

LEGGE PROVINCIALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. n. 8/I-II del 23 febbraio 2010 della Regione Trentino Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

*nessuna richiesta di referendum
è stata presentata*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito il Consiglio dei comuni, di seguito denominato Consiglio, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

2. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio provinciale.

Art. 2.

Composizione, elezione e nomina dei componenti

1. La composizione del Consiglio si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni, della rappresentanza dei territori delle comunità comprensoriali e della presenza di entrambi i sessi.

2. Possono far parte del Consiglio solo sindaci e assessori comunali di comuni altoatesini nonché ex sindaci di tali comuni. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

3. Il Consiglio è composto da:

a) tre componenti designati dal comune capoluogo; due di essi appartengono al gruppo linguistico italiano;

b) un componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;

c) un componente eletto dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;

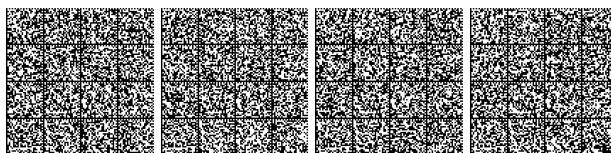
d) due componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano; non partecipano comunque al voto i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);

e) un componente eletto dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c) e d);

f) sette componenti eletti dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali; ciascun gruppo di comuni esprime un componente; non partecipano all'elezione i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b), e i sindaci che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c), d) ed e);

g) un componente eletto dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni.

4) Tutte le elezioni hanno luogo lo stesso giorno, nell'ambito dell'assemblea generale dei sindaci, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni. L'elezione di cui alla lettera g) del comma 3 ha luogo dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni di cui a tutte le altre lettere.



5. Qualora il risultato di tutte le elezioni sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, le elezioni dei sette componenti di cui alla lettera f) del comma 3 sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove votazioni. Lo stesso vale qualora nel Consiglio non risultino rappresentati entrambi i sessi, salvo il caso in cui tutti i sindaci dei comuni appartengano allo stesso sesso.

6. Le elezioni sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all'assemblea generale dei sindaci, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaco può esprimere una preferenza. Per ciascun raggruppamento sono eletti coloro che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

7. Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la direzione delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio, la proclamazione dei risultati, la ripetizione di elezioni non valide, l'indizione di elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le elezioni suppletive si tengano una sola volta all'anno. In prima applicazione il regolamento viene approvato dal Consiglio ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche.

8. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 3. *Elezione del presidente*

1. Il presidente del Consiglio è eletto dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni lo stesso giorno delle elezioni dei componenti, dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.

2. È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.

3. Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'art. 2, in quanto compatibili.

Art. 4. *Durata in carica, rinnovo e decadenza*

1. Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.

3. I componenti decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di assessore del comune. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea generale, a elezione suppletiva nell'ambito del raggruppamento di riferimento.

Art. 5. *Organizzazione e funzionamento del Consiglio*

1. Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

2. Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

4. Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. Il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo.

5. Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

6. Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

7. Il regolamento assicura le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.

8. Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.

9. Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l'approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l'erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del Presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.

10. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.

Art. 6. *Parere obbligatorio del Consiglio*

1. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. Il presidente del Consiglio o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma.

2. Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all'esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

3. La segreteria del Consiglio provinciale o la segreteria della Giunta provinciale trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere.

4. Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la com-



missione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell'eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

5. Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all'atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.

Art. 7.

Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria

1. Il Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'art. 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le regole dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'art. 6, comma 1. Si applica, in quanto compatibile, il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'art. 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a *referendum*. Trovano applicazione l'art. 15, comma 2, e, in quanto compatibile, il Capo III della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

4. Il Consiglio può chiedere il *referendum* consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

Art. 8.

Competenze in materia di finanza locale

1. Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale.

Art. 9.

Altre competenze del Consiglio

1. Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

2. Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

3. Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

4. Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all'assegnazione di contributi finanziari.

5. Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall'art. 10.

Art. 10.

Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni

1. È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.

2. La Conferenza è costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio.

3. Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

4. Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

5. Le intese sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio.

Art. 11.

Indennità e rimborsi spese

1. Al presidente del Consiglio spetta una indennità di carica nella misura del 20 per cento dell'indennità del Presidente del Consiglio provinciale.

2. Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Art. 12.

Seduta congiunta

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio possono riunirsi di comune accordo in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie comunali nella provincia.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta spese per l'anno finanziario 2009.

2. Per gli anni finanziari successivi le spese per l'attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 14.

Abrogazione

1. La legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.



Art. 15.
Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

2. Fino all'insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge rimane in carica il Consiglio di cui alla legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, che opera secondo la normativa ivi prevista, fatta salva la nuova competenza di cui all'art. 2, comma 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 8 febbraio 2010

DURNWALDER

10R1437

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2010, n. 5.

Legge della provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti.

(Pubblicata nel suppl. n. 4 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marzo 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Obiettivo della presente legge è promuovere la parificazione fra donne e uomini in ogni ambito sociale, rimuovere gli svantaggi esistenti e rendere più compatibili famiglia e lavoro per le donne e gli uomini.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a) amministrazione provinciale, la provincia e gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della provincia o delegate alla provincia;
- b) organi, tutti gli organi collegiali, commissioni, comitati, consigli, comitati consultivi e gruppi di lavoro, comunque denominati;
- c) organi politici, quelli composti solo da rappresentanti elette o eletti dal popolo;
- d) situazione di equilibrio fra i generi, quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione di almeno un terzo;
- e) obblighi familiari, la cura di un figlio o figlia sotto i 6 anni o l'assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado;

f) linguaggio rispettoso dell'identità di genere, quello che dà visibilità alla donna sul piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie;

g) azione positiva, ogni misura apposta rivolta alle donne, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA PARIFICAZIONE FRA DONNE
E UOMINI NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Art. 3.

Piani per la parità

1. L'amministrazione provinciale deve elaborare dei piani per la promozione della parità fra i generi, chiamati piani per la parità.

2. I piani per la parità devono essere predisposti per un periodo di cinque anni e devono essere sottoposti a continua verifica.

3. In base ai dati statistici acquisiti ai sensi dell'art. 4, nei piani per la parità va stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali unità organizzative debbano essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sotto-rappresentato.

4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, nel piano si dovrà prevedere che la quota del genere sotto rappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

Art. 4.

Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni

1. L'amministrazione provinciale deve inviare ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, dati statistici sulla proporzione fra donne e uomini esistente nei rispettivi servizi; i dati vanno suddivisi come segue, distinti fra l'altro per donne e uomini in ognuna delle seguenti categorie:

- a) per ripartizioni provinciali ovvero, nelle altre amministrazioni, per unità organizzative;
- b) per tipo di rapporto lavorativo;
- c) per qualifica funzionale;
- d) per funzioni;
- e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;
- f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;
- g) per monte salari per uomini e donne;
- h) per età;
- i) per grado di formazione delle/dei dipendenti;
- j) per stato di famiglia nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

2. Inoltre devono essere trasmessi dati sul numero di donne e di uomini che dall'ultimo invio di dati statistici:

- a) svolgono funzioni di alto livello;
- b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;
- c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;
- d) hanno cambiato ripartizione, ufficio o unità organizzativa.

3. I dati devono essere comunicati, in forma adeguata a una lettura automatizzata, all'Istituto provinciale di statistica. Quest'ultimo li elabora e li mette a disposizione della consiglieria di parità.



Art. 5.

Assunzioni

1. Fino al superamento della sottorappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione si dà la precedenza nelle assunzioni, a parità di qualificazione, al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di una candidata o di un candidato.

2. Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell'orario lavorativo a causa di obblighi familiari non può costituire un impedimento riguardo all'assunzione.

3. Quando sia necessario coprire posti liberi spetta un trattamento preferenziale, a parità di qualificazione, alle persone che per obblighi familiari abbiano lavorato a tempo parziale e che richiedano di passare al lavoro a tempo pieno.

Art. 6.

Avanzamento professionale

1. In sede di promozione a una funzione o posizione desiderata di livello più alto, a parità di qualificazione, si dà la precedenza al genere sottorappresentato, a meno che non prevalgano motivi comprovati e documentati inerenti alla persona di un candidato o una candidata, fino al superamento della sotto rappresentazione nella relativa qualifica funzionale ovvero posizione.

2. Il fatto di aver lavorato a tempo parziale per almeno il 50 per cento dell'orario lavorativo a causa di obblighi familiari non può costituire un impedimento riguardo all'avanzamento professionale.

Art. 7.

Compatibilità fra famiglia e professione per le dipendenti e i dipendenti pubblici

1. L'amministrazione provinciale offre, di regola, modelli di lavoro e di orario e forme di organizzazione atti a facilitare a donne e uomini la compatibilità della famiglia con la professione. Ciò vale anche per le dipendenti e i dipendenti con incarichi dirigenziali. Obiettivi in tal senso saranno stabiliti nei piani per la parità.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NELL'USO DELLA LINGUA

Art. 8.

Disposizioni sulla parità negli atti normativi e amministrativi

1. Le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta provinciale nonché i regolamenti e gli atti amministrativi dell'amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell'identità di genere. La Giunta provinciale emana direttive in tal senso.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA RILEVAZIONE DI DATI STATISTICI

Art. 9.

Rilevazione di dati statistici

1. Tutti i dati personali devono essere rilevati suddivisi per genere.

2. L'istituto provinciale di statistica rende noti ogni anno i principali indicatori della condizione dei due generi in Alto Adige.

3. Alle fine di ogni legislatura l'Istituto provinciale di statistica redige una relazione sul rapporto fra i due generi nei diversi ambiti della vita sociale ed economica e sullo sviluppo della parificazione. Riguardo

alla scelta delle statistiche l'istituto acquisisce una proposta della commissione provinciale per le pari opportunità.

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA PARITÀ NEGLI ORGANI E NELLE FUNZIONI

Art. 10.

Nomine e composizione di organi

1. In tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all'interno dell'amministrazione provinciale deve esserci complessivamente una situazione di equilibrio fra i generi.

2. In tutti gli organi nominati dal Consiglio provinciale ovvero dalla Giunta provinciale deve esserci complessivamente, a eccezione degli organi politici e della commissione provinciale per le pari opportunità, una situazione di equilibrio fra i generi.

3. Nei casi in cui la nomina di singoli componenti di organi spetta al Consiglio provinciale ovvero alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi.

4. Per le società a partecipazione provinciale, nei casi in cui la nomina di singole ovvero singoli componenti di organi o funzioni spetta alla Giunta provinciale, le nomine devono avvenire secondo un rapporto complessivamente equilibrato fra i generi.

5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. A partire da un numero di 8 persone, devono farvi parte almeno due persone di ciascun genere, e così via.

Art. 11.

Proposte nominative

1. Chi è legittimato a presentare proposte nominative in organi o funzioni di cui all'art. 10 deve indicare, a pena di inammissibilità, una candidata e un candidato per ogni componente da nominare o funzione. Fanno eccezione le organizzazioni con più dell'80 per cento dei componenti appartenenti allo stesso genere, non considerando i componenti in forma di società.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 «Legge urbanistica provinciale»

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno sette componenti e in ognuna devono essere rappresentati entrambi i generi. Se la commissione edilizia non è stata nominata in osservanza delle succitate disposizioni, sono nulli gli atti da essa emanati. La commissione edilizia comunale è composta dalle seguenti persone:».

Capo VI

DISPOSIZIONI A PROMOZIONE DELLA PARITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ FRA FAMIGLIA E PROFESSIONE NELL'ECONOMIA PRIVATA

Art. 13.

Principi generali

1. La parificazione delle dipendenti e dei dipendenti nell'economia privata e un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia sono promossi con incentivi economici per i datori di lavoro.



2. A tal fine, in sede di decisione su criteri e modalità per la concessione di contributi e agevolazioni economiche alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, si deve tener conto della promozione del genere sotto rappresentato, della promozione della compatibilità fra famiglia e lavoro e della classificazione della o del beneficiario dell'agevolazione come favorevole alla famiglia ai sensi della presente legge.

3. La promozione del genere sottorappresentato nell'imprenditoria avviene con la concessione di particolari contributi.

Art. 14.

Azioni positive in materia di formazione in ambito lavorativo

1. La provincia sostiene l'adozione di iniziative ad opera di aziende ed associazioni o organizzazioni del privato sociale per la realizzazione di programmi di formazione professionale, anche mediante ricorso alla formazione a distanza, rivolti alle donne, prioritariamente di aggiornamento e riconversione professionale, dirette a favorire, altresì, il reinserimento lavorativo dopo l'interruzione dell'attività lavorativa per maternità e/o per motivi di cura di un componente qualsiasi del nucleo familiare.

Art. 15.

Promozione dell'impresa femminile

1. Al fine di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale, la provincia promuove e favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, mediante supporto alla formazione imprenditoriale e alle misure di accompagnamento alla creazione di impresa.

Art. 16.

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 «Interventi della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia».

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

«Art. 1 (*Obiettivi generali*). — 1. La provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, delle esigenze dell'ecologia e della protezione dell'ambiente, della necessità di garantire un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorap presentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro».

2. Dopo l'art. 2-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-quater (*Definizioni*). — 1. Obbligo familiare ai sensi della presente legge è la cura di una figlia o un figlio sotto i 6 anni o l'assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado.

2. La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro è quella ai sensi degli articoli 32, 33 e 34».

3. Dopo il comma 4, dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. Nell'ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.

6. Nell'ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro».

4. Dopo la lettera i) del comma 1, dell'art. 11 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):

«j) formazione e aggiornamento del genere sotto-rappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un'interruzione dovuta a obblighi familiari;

k) introduzione di forme di organizzazione e di modelli d'orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, organizzati dalle aziende;

l) ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappresentato».

Art. 17.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Dopo la lettera d) del comma 2, dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la seguente lettera: «e) creare ovvero mantenere, nell'ambito dell'agricoltura, un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia».

2. Dopo la lettera d) del comma 3, dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, è aggiunta la seguente lettera: «e) la garanzia di un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, soprattutto nelle imprese collettive di trasformazione e commercializzazione».

3. La lettera r) del comma 1, dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: «r) primo insediamento delle giovani agricoltrici e dei giovani agricoltori».

4. Dopo la lettera r) del comma 1, dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: «s) investimenti finalizzati a creare una situazione più favorevole alla famiglia».

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 «Iniziative per l'incremento economico e della produttività»

1. L'alinea del comma 1, dell'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, è così sostituita: «Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività nonché l'aggiornamento e la specializzazione negli ambiti economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, inoltre per promuovere un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, l'amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività e iniziative:».

Capo VII

ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ

Art. 19.

Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne

1. La commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, di seguito denominata commissione provinciale, è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di parificazione dei generi e di promozione della donna.

2. La commissione provinciale è composta da 15 donne e viene nominata dalla Giunta provinciale scegliendo fra due nominativi proposti dalle organizzazioni economiche, sociali, sindacali e politiche, che si rivolgono esclusivamente o preferibilmente a donne. La Giunta provinciale può nominare, in aggiunta, altre esperte in questioni di parificazione, senza diritto di voto. La consigliera di parità è componente di diritto della commissione provinciale. È componente di diritto della commissione provinciale l'assessore/l'assessora con delega alle pari opportunità o suo sostituto/sostituta. Tre componenti della commis-



sione provinciale vengono designate dalle forze di minoranza presenti nel Consiglio provinciale. Per ogni componente è nominata una supplente della stessa organizzazione. Le componenti devono aver acquisito conoscenze ed esperienze in questioni relative alla parificazione e alla promozione delle donne. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. La commissione provinciale elegge, nel proprio seno, a maggioranza delle componenti, la presidente e la vicepresidente. Alle componenti e alle esperte ovvero agli esperti eventualmente consultati spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente.

3. La commissione provinciale resta in carica per la durata di una legislatura, e la successiva deve essere nominata entro novanta giorni dall'elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Art. 20.

Competenze

1. La commissione provinciale ha le seguenti competenze:

a) elabora, su incarico della Giunta provinciale o di singole consigliere o consiglieri, pareri su disegni di legge e proposte di regolamenti provinciali, nella misura in cui essi siano pertinenti agli obiettivi della presente legge;

b) elabora proposte per armonizzare normativa, regolamenti e programmi vigenti in ogni settore di competenza provinciale con la finalità di un'effettiva parificazione;

c) elabora annualmente un piano di lavoro nei limiti del bilancio ad essa assegnato dalla Giunta provinciale relativo ad azioni di informazione e formazione ai fini del raggiungimento della parificazione fra i generi;

d) elabora a cadenza quinquennale, in collaborazione con l'Istituto provinciale di statistica, una relazione sulla condizione della donna in Alto Adige, sul rapporto fra i due generi nei diversi ambiti della vita sociale ed economica e sullo sviluppo della parificazione;

e) sensibilizza l'opinione pubblica sui problemi delle pari opportunità e della parificazione, con adeguate iniziative;

f) organizza convegni e conferenze e prende ogni altra iniziativa atta a contribuire alla conoscenza della condizione dei due generi;

g) sviluppa una rete di rapporti con le realtà associative che, in Italia e all'estero, si rivolgono prevalentemente alle donne o che si occupano del rapporto fra i due generi, e mantiene un costante collegamento con associazioni, enti e istituti operanti in quest'ambito. In particolare, la commissione provinciale sostiene la creazione di sinergie tra gli attori del territorio che a vario titolo si occupano di tematiche di genere.

Art. 21.

Poteri

1. Nei limiti del bilancio ad essa assegnato dalla Giunta provinciale, la commissione provinciale è autorizzata:

a) ad acquisire dall'amministrazione provinciale informazioni sui dipendenti di genere femminile, sulla proporzione di donne a tutti i livelli, sull'attuazione di leggi e misure riguardanti le donne, e ogni altra informazione che contribuisca alla conoscenza della condizione della donna;

b) a richiedere all'Istituto provinciale di statistica dati specifici per lo studio della condizione della donna;

c) a servirsi di esperte ed esperti esterni per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 22.

Servizio donna

1. Il Servizio donna, in accordo con la commissione provinciale, svolge azioni positive nell'ambito delle politiche di genere e svolge compiti di segreteria, di supporto amministrativo, organizzativo e di esecuzione del programma di attività della commissione provinciale pari opportunità.

2. La Giunta provinciale mette a disposizione il personale necessario.

Art. 23.

Finanziamento e relazione sull'attività

1. La Giunta provinciale mette a disposizione della commissione provinciale un bilancio annuale per le sue attività. Entro il 30 novembre di ogni anno la commissione provinciale presenta alla Giunta provinciale un'elencazione delle spese per il programma di attività relativo all'anno successivo.

Art. 24.

La consigliera di parità - Nomina

1. La consigliera di parità è nominata dalla Giunta provinciale da una terna proposta dalla commissione provinciale.

Art. 25.

Requisiti per la nomina

1. Requisiti per la nomina a consigliera di parità sono la laurea in giurisprudenza o un titolo di studio equivalente, comprovate conoscenze specifiche riguardo all'attività lavorativa femminile e alla legislazione sul diritto del lavoro e le pari opportunità nonché l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di bilinguismo A).

Art. 26.

Durata in carica

1. La consigliera di parità resta in carica per una legislatura e può essere riconfermata.

2. La consigliera di parità continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nuova nomina.

Art. 27.

Competenze

1. La consigliera di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell'ambito del lavoro.

2. La consigliera di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche. Salvo disposizioni diverse nella presente legge, valgono le disposizioni del succitato decreto legislativo.

3. La consigliera di parità valuta i piani per la parità elaborati dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1, e può proporre modifiche ai piani stessi.

4. La consigliera di parità è componente della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità. Inoltre persegue l'obiettivo delle pari opportunità nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 28.

Indennità di carica e rimborso spese

1. Per la durata della carica, la consigliera di parità ha diritto a una indennità annuale lorda, da corrispondere in dodici rate mensili, composta dai seguenti elementi retributivi previsti dai contratti collettivi intercompartmentali, calcolati per tredici mensilità:

a) stipendio lordo annuale, collegato al livello retributivo superiore dell'ottava qualifica funzionale, senza alcuno scatto biennale;



b) importo lordo annuale dell'indennità integrativa speciale prevista per l'ottava qualifica funzionale;

c) importo lordo annuale dell'indennità di funzione di una direttrice d'ufficio/un direttore d'ufficio, applicando il coefficiente 0,7.

Per l'indennità di trasferta ed eventuali spese di viaggio si applicano le disposizioni vigenti per le dipendenti e i dipendenti provinciali.

2. Per la durata dell'incarico la consigliera di parità non può esercitare altre attività professionali.

Art. 29.

Struttura e personale

1. La consigliera di parità è insediata presso la ripartizione lavoro.

2. Per una migliore attuazione delle proprie competenze in sede processuale, può servirsi dell'Avvocatura della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 30.

Diritto d'informazione

1. La consigliera di parità può richiedere all'amministrazione provinciale fotocopie di documenti che ritenga utili all'espletamento delle proprie funzioni e può prendere visione di tutti gli atti.

Art. 31.

Relazione sull'attività

1. Entro il mese di marzo di ogni anno la consigliera di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla commissione provinciale la relazione sull'attività dell'anno precedente.

Capo VIII

MISURE A PROMOZIONE DELLA COMPATIBILITÀ FAMILIARE

Art. 32.

Certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro

1. La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro può essere rilasciata a tutti i datori di lavoro privati che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 33.

2. Nei criteri di settore riguardanti la concessione di incentivi e benefici alle aziende la provincia prevede priorità di accesso e migliorazioni dei punteggi per le aziende richiedenti che siano in possesso della certificazione di cui al comma 1.

Art. 33.

Criteri per il rilascio della certificazione

1. La certificazione è rilasciata ad aziende private che soddisfino almeno quattro dei seguenti criteri:

a) mantenimento del posto di lavoro per almeno 1,5 anni in caso di assenza per obblighi familiari;

b) concessione a tempo determinato del lavoro a tempo parziale su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;

c) flessibilità dell'orario di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;

d) flessibilità del luogo di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;

e) misure di cura e assistenza per bambini;

f) prestazioni aggiuntive per occupati e occupate con famiglia;

g) promozione della paternità attiva.

2. Le direttive di attuazione per la regolamentazione dei criteri di cui al comma 1 e di eventuali criteri aggiuntivi sono emanate dalla

Giunta provinciale, su proposta dell'assessora o dell'assessore competente, sulla base del parere della commissione provinciale, tenendo conto dei criteri già esistenti in materia di certificazioni di conciliabilità di famiglia-lavoro, come l'audit «famiglia e lavoro».

Art. 34.

Validità del certificato

1. Il certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, con l'impegno del datore di lavoro a mantenere per detto periodo le misure di compatibilità familiare da lui dichiarate. Scaduto il periodo di validità del certificato può essere presentata una nuova domanda. Presupposto per il rilascio del nuovo certificato, è la documentata efficacia delle misure nel periodo precedente.

Capo IX

MISURE A PROMOZIONE DELLA PARIFICAZIONE FRA I GENERI

Art. 35.

Promozione di iniziative per le donne

1. La provincia può adottare misure negli ambiti di formazione e aggiornamento per le donne, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica al tema delle pari opportunità e di promozione della cultura femminile, ovvero può promuovere misure e progetti da parte di enti e strutture privati e organizzazioni, gruppi e iniziative femminili attivi a livello provinciale.

2. Le relative direttive di attuazione sono emanate dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessora o assessore competente.

3. I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessora o assessore competente.

4. In accordo con il concetto di «azione positiva», così come prevista nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, i datori di lavoro pubblici e privati e/o i loro rappresentanti sono tenuti ad adoperarsi per favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure apposite rivolte alle donne e denominate azioni positive, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

5. La presente legge promuove il principio dell'effettiva promozione delle donne, di cui al comma 1, anche in riferimento ad ambiti differenti da quello lavorativo e, in particolare, nella vita politica e sociale.

Capo X

NORME FINALI

Art. 36.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario in corso gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione (UPB 09115) per l'applicazione della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, abrogata con l'art. 37 della presente legge.

2. Alla copertura della maggiore spesa di cui all'art. 28 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti autorizzati alla UPB 02110 del bilancio provinciale 2010.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.



Art. 37.

Abrogazione

1. La legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 38.

Entrata in vigore e norme transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Tutti i regolamenti di esecuzione relativi alla presente legge devono essere emanati entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. L'attuale consigliera di parità rimane in carica fino alla fine della legislatura in corso; per quanto riguarda il suo trattamento economico, l'art. 28 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I piani per la parità, in prima applicazione della presente legge, devono essere elaborati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

4. Il capo V vale per tutti i nuovi organi da nominare o in caso di cessazione dal servizio di componenti e per la copertura di posti e funzioni vacanti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 8 marzo 2010

DURNWALDER

10R1439

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 «Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica» ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 8 del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 «Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica»

1. All'art. 4, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, sono soppresse le parole "gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche".

2. L'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è abrogato.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 123-bis
Piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali soci sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta"*

1. Con cadenza triennale, sulla base dell'inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate.

2. In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane".

3. Il nulla osta è rilasciato, su domanda degli interessati, dall'azienda ULSS competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell'attività. Il direttore generale dell'ULSS, successivamente alla verifica della regolarità della documentazione e dalla compatibilità della richiesta con il piano regionale di cui al comma 1, richiede alla struttura aziendale competente in materia di igiene pubblica il parere igienico-sanitario ed alla Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 123-ter, il parere radioprotezionistico previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta e può chiedere ulteriore documentazione ed elementi conoscitivi; in tale caso il parere è espresso entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

4. Il direttore generale dell'ULSS rilascia i provvedimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

5. Qualora ai fini del rilascio del nulla osta sia richiesto, ai sensi della vigente normativa, l'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico ed alla disattivazione degli impianti, il parere radioprotezionistico della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui al comma 3 è vincolante.

6. La Giunta regionale definisce le modalità dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico.

7. La cessazione dell'impiego della sorgente di radiazioni ionizzanti è comunicata all'azienda ULSS per la revoca del nulla osta di cui al comma 3.

8. Al fine dell'aggiornamento della banca dati regionale, l'azienda ULSS trasmette tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di prevenzione copia di ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 2."

2. Dopo l'art. 123-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

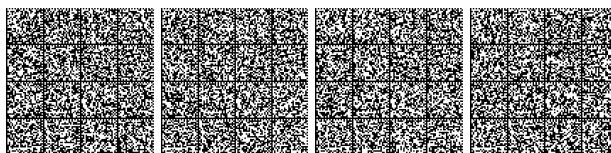
*"Art. 123-ter
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti"*

1. È istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata commissione.

2. La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui all'art. 123-bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta di cui al comma 2 del medesimo art. 123-bis.

3. La commissione è nominata dal direttore generale dell'ULSS ed è composta:

- a) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS, che la presiede;
- b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare;
- c) da un laureato in fisica, dipendente del servizio sanitario regionale;
- d) da un esperto qualificato con abilitazione di terzo grado, scelto nell'elenco di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 230 del 1995;



e) da un medico autorizzato, scelto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

f) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;

g) da un rappresentante dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ;

h) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un rappresentante dell'autorità portuale e dell'ufficio di sanità marittima, ove di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni.

4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'azienda ULSS."

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione i direttori generali delle aziende ULSS costituiscono le commissioni di cui all'art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla struttura regionale competente in materia di prevenzione. Sino all'insediamento della nuova Commissione ciascuna azienda ULSS continua ad avvalersi della commissione di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 2 le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e secondo le procedure individuate dal medesimo art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

10R1218

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8.

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inviolabilità della dignità umana

1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attività lavorativa svolta.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono, altresì, promosse in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza.

Art. 3.

Formazione

1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicosociale correlati all'attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:

- a) medici di medicina generale;
- b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
- c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6;
- d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing.



Art. 4.

Informazione e ricerca

1. La Giunta regionale promuove e realizza:

a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;

b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso le aziende ULSS e l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 5;

c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;

d) l'attivazione, nell'ambito di quanto consentito dall'ordinamento vigente, di corsi post-laurea nelle discipline specifiche oggetto della presente legge.

Art. 5.

Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, che lo presiede;

b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione, o suo delegato;

d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali;

h) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

2. I componenti esterni dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni e durano in carica per cinque anni.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

4. Ai componenti esterni dell'Osservatorio si applica l'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge;

b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;

c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;

d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia;

e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;

f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali;

g) si collega con l'Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso l'Università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.

Art. 6.

Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

1. Le aziende ULSS istituiscono nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di:

a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;

b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.

Art. 7.

Centri di riferimento per il benessere organizzativo

1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:

a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;

b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;

c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.

2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell'azienda ULSS, composto almeno da:

a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;

b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;

c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

d) un medico specialista in psichiatria;

e) uno psicoterapeuta.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignità umana e l'integrità psico-fisica dei lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente tra l'altro:

a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valu-



tazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge;

b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte:

a) quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", e contestuale incremento delle risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2010;

b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, per euro 350.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" e per euro 350.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

10R1219

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9.

Istituzione del servizio civile degli anziani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P R O M U L G A

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Art. 2.

Ambito operativo

1. Il servizio civile degli anziani è espletato in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;

d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;

j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 3.

Modalità

1. L'affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente, e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto prevede almeno:

a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) il compenso previsto per l'attività resa;

d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con la previsione di un congruo preavviso.

3. Le pubbliche amministrazioni che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

4. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

Art. 4.

Conferenza programmatica regionale

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione della presente legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.



Art. 5.

Contributo regionale

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2010-2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 e contestuale incremento dell'upb U0232 "Fondo per il servizio civile regionale volontario" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

10R1220

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2010, n. 7/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 17 febbraio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANANA

il seguente regolamento:

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)),

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 novembre 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la delibera della Giunta regionale del 14 dicembre 2009 n. 1176;

Visto il parere favorevole espresso dalle commissioni consiliari "Agricoltura" e "Territorio e Ambiente" nella seduta congiunta dell'8 gennaio 2010;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 119;

Considerato quanto segue:

1. le modifiche introdotte alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con la legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008) rendono necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento della Giunta regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio));

2. la situazione reale degli imprenditori agricoli toscani, dove spesso l'attività lavorativa agricola viene svolta da coadiuvanti familiari o dipendenti, ha evidenziato la necessità di individuare tra le esigenze abitative da valutare ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche quelle dei coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo o degli addetti a tempo indeterminato dell'azienda;

3. l'esperienza derivante dall'applicazione del d.p.g.r. 5/R/2005 ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche puntuali alle condizioni necessarie e ai requisiti richiesti per la costruzione di nuovi annessi agricoli, manufatti precari e serre;

4. l'esigenza di introdurre semplificazioni amministrative e procedurali alle modalità di presentazione e di approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito "programma aziendale", ha portato a snellire l'iter procedurale di approvazione del programma aziendale stesso e a rivalutare le modalità di presentazione del programma aziendale al comune, tramite la previsione di modalità telematiche;

5. il termine previsto per l'approvazione del programma aziendale da parte del comune appare congruo in relazione alla complessità del procedimento;



Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 7 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 11.

Modifica all'articolo 11 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 5/R/2007

(Omissis).

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT), salvo quanto previsto al comma 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 7 del presente regolamento si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento della Giunta regionale che definisce le modalità per la presentazione dei programmi aziendali.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2010

MARTINI

10R1332

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2010, n. 7.

Chiusura delle gestioni a stralcio delle ex Unità sanitarie locali (legge 23 dicembre 1994, n. 724).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 6 del 1° marzo 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Cessazione delle gestioni

1. Le gestioni a stralcio delle ex UU.SS.LL., istituite con legge del 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di disciplinare contabilmente il passaggio delle unità sanitarie locali alle Aziende sanitarie locali, cessano la loro attività a decorrere dal 1° aprile 2010.



Art. 2.

Linee guida

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta apposite linee guida al fine di definire criteri e modalità di chiusura delle gestioni a stralcio.

Art. 3.

Trasferimento delle situazioni debitorie

1. A far data dal 1° aprile 2010 tutte le situazioni debitorie residuali sono trasferite alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 febbraio 2010

IORIO

10R1134

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2010, n. 9.

Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 1° aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, in armonia con la legislazione comunitaria e statale ed in particolare con la legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo) e con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello Stato, sostiene l'agricoltura e lo sviluppo rurale anche mediante la promozione di forme idonee di turismo in ambito rurale ed individua nelle attività agrituristiche lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agro-alimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali.

2. In particolare le attività agrituristiche sono finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole, la tutela dell'ambiente naturale, la difesa del suolo e il riequilibrio del territorio;
- b) favorire la presenza e la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone agricole mediante l'incremento e l'integrazione del reddito aziendale e il miglioramento delle condizioni di vita;
- c) tutelare, qualificare, valorizzare e utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio di ciascun territorio;
- d) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

e) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità, nonché la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche;

f) promuovere le tradizioni e la cultura rurale;

g) sviluppare il turismo sociale, scolastico e giovanile nonché il turismo a favore dei soggetti svantaggiati e favorire il rapporto tra città e campagna;

h) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori operanti nel territorio regionale, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che comunque rimangono principali, nonché dell'artigianato rurale.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura significativa da prodotti propri, come definiti dal comma 4, da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali tipici molisani, per prodotti dell'agricoltura biologica e biodinamica e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescolta di vino;

d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

e) vendere direttamente prodotti aziendali;

f) le fattorie didattiche.

4. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3.

Connessione

1. Le attività di cui all'art. 2 si reputano connesse a quella principale agricolo-zootecnico-forestale allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge e quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzate anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.

2. Le attività agricolo-zootecnico-forestali devono essere svolte con continuità per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.



3. La connessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2135 del codice civile, è dimostrata mediante la presentazione di apposito piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del regolamento di cui all'art. 9. Il regolamento deve prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica.

4. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di cui all'art. 9.

5. Per le aziende a ridotte attività e dimensioni, che dispongono fino ad un massimo di quattro stanze o sei piazzole per campeggiatori, la connessione è presunta, anche in assenza di piano aziendale di cui al comma 3, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno tre ettari SAU (superficie agricola utilizzata) e caratterizzata da un ordinamento culturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande. In tali aziende è consentita la somministrazione di pasti solo alle persone alloggiate.

6. Il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel corso dell'anno solare, deve comunque essere inferiore al tempo utilizzato per l'attività agricola tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione.

Art. 4.

Esercizio delle attività agrituristiche

1. Sono addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli, ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, l'imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all'art. 230-bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola, che prestano la loro attività a tempo indeterminato, determinato e parziale. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche non è consentito, in alcun modo, il ricorso a soggetti esterni salvo che per attività e servizi complementari.

2. Le cooperative e le società agricole, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'art. 12, per esercitare le attività agrituristiche possono avvalersi dei propri dipendenti.

3. La qualifica di «operatore agrituristico» e la denominazione «azienda agrituristica» o «agriturismo» devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno il quaranta per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande deve provenire dall'azienda; il cinquanta per cento deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati e da cooperative della regione Molise, in ottemperanza alle norme fiscali in vigore e nell'ambito di validi sistemi di rintracciabilità. Per le aziende, il cui centro e la maggior parte dei terreni sono ubicati ad un'altitudine superiore ai settecento metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione dei pasti e bevande che deve provenire dall'azienda è ridotta al venticinque per cento.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai parametri sul valore della produzione aziendale.

Art. 5.

Utilizzazione di immobili

1. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati locali situati nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. L'edificazione di nuovi volumi può essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantengono la destinazione d'uso agricolo e sono strumentali all'attività agricola sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

3. Sugli edifici esistenti e destinati alle attività agrituristiche sono consentiti interventi di restauro, di ristrutturazione, di adeguamento funzionale, di risanamento conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, utilizzando materiali costruttivi tipici ed elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

4. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall'art. 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, quando la capacità ricettiva dell'azienda sia superiore a sei posti letto.

5. È consentita deroga alla disposizione di cui al comma 4, per le aziende di cui al comma 5 dell'art. 3 e quando si dimostri l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l'adozione di diverse soluzioni agevolative dell'accesso.

6. Eventuali ampliamenti sono possibili nel rispetto delle norme urbanistiche esistenti.

7. Le aree e le attrezzature destinate all'attività agrituristica devono essere strutturate in modo conforme alle prescrizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13; per i locali destinati all'attività agrituristica, purché abbiano l'altezza non inferiore a metri 2,70 e comunque siano ritenuti idonei dagli uffici competenti dell'A.S.Re.M. per gli aspetti igienico-sanitari, si prescinde dalle norme urbanistiche concernenti i pubblici esercizi di ristorazione.

8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e a tutte le successive disposizioni concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

9. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

10. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica previa autorizzazione sanitaria.

11. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di sei posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

12. L'azienda può dotarsi di parco giochi, di aree per attività ricreative e di piccole piscine.

13. L'attività agrituristica, in comuni con non più di mille abitanti, può essere svolta dagli imprenditori agricoli in immobili siti nel centro abitato qualora il fondo agricolo ne fosse sprovvisto.

Art. 6.

Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del piano agrituristico regionale di cui all'art. 8;
- b) l'adozione del regolamento di cui all'art. 9;
- c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo di cui agli articoli 19, 20 e 21;
- d) l'adozione di specifiche tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'art. 10, comma 2;
- e) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
- f) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge;
- g) la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 12 e la tenuta dell'elenco stesso.



Art. 7.

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la dichiarazione di inizio di attività e l'autorizzazione a seguito di subentro nell'azienda;

b) i periodi di apertura di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), numero 3) e le tariffe di cui all'art. 14.

Art. 8.

Piano agrituristico regionale

1. La giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale, adotta, sentita la competente commissione consiliare, il piano agrituristico regionale con le procedure vigenti in tema di programmazione.

2. Il piano, che ha validità triennale, definisce in particolare:

a) le aree di prevalente sviluppo agrituristico;

b) le linee di sviluppo del settore, tenendo conto delle diverse vocazioni territoriali;

c) le azioni di sostegno alle attività agrituristiche, quali attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale;

d) gli interventi finanziabili nel periodo di validità del piano nonché le relative procedure di finanziamento;

e) le risorse finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale e annuale.

3. La giunta regionale, nella definizione delle azioni di sostegno all'agriturismo di cui al comma 2, lettera c), si avvale delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 9.

Regolamento regionale

1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione nel quale sono definiti:

a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'agriturismo;

b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche entro i limiti previsti dall'art. 10, comma 4;

c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all'art. 24;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 19, nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;

e) la disciplina relativa all'attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l'attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;

f) i prodotti che possono essere somministrati ed acquistati da produttori e distributori commerciali;

g) i criteri e le modalità dell'attività di vigilanza, monitoraggio e valutazione di cui all'art. 26.

2. Con il regolamento sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché i criteri e le modalità per la relativa applicazione.

Art. 10.

Criteri e limiti dell'attività agrituristica

1. L'attività agrituristica è esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale.

2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività

agricola prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agrituristica. La giunta regionale adotta, con criteri uniformi, apposite tabelle, da aggiornare ogni tre anni, per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole ed agrituristiche.

3. Al fine di sostenere le attività agrituristiche nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell'ambiente connessi all'esercizio dell'attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui al comma 2 si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dal competente servizio regionale.

4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:

a) per l'alloggio, in relazione anche alla superficie dell'azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, non oltre venticinque posti letto; su espressa richiesta dell'ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;

b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi, per un massimo di trenta ospiti e solo in aziende con estensione superiore a tre ettari di superficie agricola totale;

c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a settantadue pasti giornalieri.

5. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), fatto salvo quanto previsto alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9, è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:

a) alimenti e prodotti propri in misura non inferiore al quaranta per cento;

b) alimenti e prodotti provenienti da aziende locali che li producono nel territorio regionale per il cinquanta per cento.

6. Nelle zone montane o svantaggiate e nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 5, lettera a), è ridotta al venticinque per cento. Per la restante parte, fatto salvo quanto previsto alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9, sono somministrati i prodotti provenienti da aziende locali che li producono nel territorio regionale.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 2, solo se connesse e complementari con l'attività agricola. Qualora non sussista tale connessione, le stesse attività costituiscono servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano in azienda e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Il rapporto di connessione e complementarietà è presunto nel caso di aziende che:

a) danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole;

b) effettuano attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande fino a otto ospiti.

9. Nei casi di cui al comma 8 può essere consentito l'uso della cucina domestica.

10. Se l'imprenditore agrituristico si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui al comma 4, lettere a) e b), i limiti di ricettività sono ridotti di un terzo.

11. I locali destinati ad alloggi agrituristiche vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.



Art. 11.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione fatte salve le deroghe previste dal regolamento.

2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. In particolare, ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui al comma 1, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti all'accertamento dell'autorità sanitaria. In ogni caso il recupero di edifici rurali vetusti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità l'altezza interna media di m. 2,70, ulteriormente ridotta a m. 2,55 per i comuni posti in zone montane e svantaggiate.

3. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vanno assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle norme vigenti in materia di tutela della salute.

5. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni, al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

6. Il regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

7. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

8. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di dieci posti letto è possibile autorizzare l'uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

9. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.

10. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento.

11. La macellazione, la somministrazione e la cessione dei volatili, dei conigli e della selvaggina allevata, può avvenire in azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia di produzione e di immissione di carni sul mercato.

Art. 12.

Elenco regionale degli operatori abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Presso l'assessorato regionale competente è istituito l'elenco degli operatori abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 13.

3. L'iscrizione è deliberata dalla commissione regionale per l'agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione e di seguito denominata «Commissione», la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) assessore competente per materia o un dirigente da lui delegato, con funzione di presidente;

b) due rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative operanti in regione;

c) un componente designato dalla provincia di Campobasso e un componente designato dalla provincia di Isernia.

5. Funge da segretario della commissione un dipendente regionale in servizio presso l'assessorato competente.

6. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della commissione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, da una scheda tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere, dal piano aziendale di cui al comma 3 dell'art. 3 attestante in particolare l'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, il calcolo delle giornate lavorative e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.

7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, la commissione, ove sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione all'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, al Presidente della giunta regionale.

9. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che autocertifichi la sussistenza dei requisiti di idoneità, su esplicita richiesta del servizio competente della Regione Molise, che ne verifica la veridicità. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la Regione provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al comune competente ove viene svolta l'attività.

10. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 15 per la cancellazione.

11. Restano valide le autorizzazioni rilasciate in base alle normative già vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 30.

12. Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio, secondo la normativa vigente per il personale dipendente della Regione Molise ed un gettone dell'importo stabilito dalla giunta regionale per ogni effettiva presenza in commissione. L'assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dalla carica.



13. I provvedimenti di revoca o di sospensione delle iscrizioni e le autorizzazioni amministrative a seguito di trasferimento dell'azienda agricola sono deliberati dalla commissione nella prima seduta utile.

14. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, in via provvisoria, alla prosecuzione dell'attività agrituristica previa presentazione di autocertificazione con la quale si dichiara il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e che non sono intervenute variazioni dei requisiti aziendali. Il comune, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni, procede alla verifica dei requisiti posseduti dal nuovo conduttore al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva alla prosecuzione.

Art. 13.

Dichiarazione di inizio di attività

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 12 e che intendono esercitare le attività agrituristiche presentano al comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, la dichiarazione di inizio di attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati all'esercizio dell'attività con l'indicazione:

1) delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici, dei locali e delle aree da adibire ad uso agrituristiche;

2) della capacità ricettiva;

3) del periodo di apertura e di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 16;

4) del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;

b) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione sanitaria, relativo alle persone impegnate nell'esercizio delle attività agrituristiche, così come previsto dalla delibera di giunta regionale del 18 aprile 2008, n. 372, che sospende il libretto di idoneità sanitaria, in applicazione del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004;

c) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività agrituristiche;

d) certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 12;

e) copia dell'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione degli immobili per attività agrituristica quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario o comunque soggetto diverso dal proprietario del fondo.

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

3. Il comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Art. 14.

Obblighi amministrativi

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno i soggetti che esercitano attività agrituristiche presentano al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo; in caso di mancata comunicazione s'intendono confermate le tariffe comunicate l'anno precedente.

2. I soggetti che esercitano attività agrituristica inoltre sono tenuti a:

a) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, le tariffe praticate, le caratteristiche delle strutture e la classificazione attribuita;

b) rispettare le tariffe di cui al comma 1;

c) registrare e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti attraverso le modalità delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza;

d) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

Art. 15.

Sospensione e divieto di esercizio di attività

1. Il sindaco del comune competente può sospendere l'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo massimo di dieci giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 14. La sospensione viene altresì applicata a seguito di comunicazione inviata per le irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza di cui all'art. 26.

2. L'esercizio dell'attività è altresì sospeso per il tempo necessario a consentire l'adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria, di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività qualora accerti che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività decorso un anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di agriturismo;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all'adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. I provvedimenti di divieto di esercizio vengono comunicati alla commissione, che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale degli operatori agrituristiche in precedenza abilitati. È altresì comunicato ogni provvedimento di sospensione.

5. A seguito della cancellazione di cui al comma 4, qualora ne ricorrano le condizioni, si può procedere alla revoca degli eventuali contributi concessi ovvero al recupero di quelli erogati.

6. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 16.

Periodi di apertura

1. L'attività di agriturismo può essere esercitata tutto l'anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo, previa comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

Art. 17.

Formazione professionale

1. La Regione promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori agrituristiche e dei loro familiari compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti alla formazione ed a favore dell'occupazione.



Art. 18.

Promozione dell'offerta agrituristica. Consorzi agrituristici

1. La Regione incentiva e coordina, anche tramite e in collaborazione con le associazioni di categoria, le iniziative di offerta agrituristica regionale, finanziando idonee forme di pubblicità che mettano in evidenza le suddette attività ed il legame di esse con l'ambiente naturale, con la cultura e le tradizioni locali. I finanziamenti sono concessi in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La Regione promuove la costituzione di consorzi agrituristici che possono:

a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;

c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;

d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;

e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.

3. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di viaggi e turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

4. È istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dalla struttura regionale competente. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Molise che associano non meno di dieci operatori agrituristiche, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a cento.

Art. 19.

Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, che intendono realizzare iniziative per attività di agriturismo, attraverso la concessione di finanziamenti tenuto conto delle risorse disponibili e con i criteri stabiliti dal regolamento.

2. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.

3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l'agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all'art. 8, ed in particolare sono rivolti alla:

a) ristrutturazione, ampliamento e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali, compreso l'adeguamento funzionale e la realizzazione di strutture per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta di campeggiatori;

c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona, biologici e artigianali non alimentari;

d) realizzazione di strutture sportive ed equestri, per attività ricreative, parco giochi, piccole piscine e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristica;

e) realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico.

4. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che esercitano attività agrituristica, e sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

5. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data del collaudo.

Art. 20.

Modalità di richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari

1. Il regolamento definisce le modalità di richiesta di concessione dei contributi, la documentazione da produrre e le modalità di erogazione delle provvidenze accordate.

2. Lo stesso regolamento fissa gli obblighi a cui devono attenersi gli operatori agrituristiche.

Art. 21.

Revoca dei benefici finanziari

1. La giunta regionale dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonché delle spese e degli interessi, se:

a) i soggetti beneficiari dei contributi perdono i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

b) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

c) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa delle spese;

d) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine stabilito nella presente legge;

e) vengono rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti;

f) non si ottemperano alle disposizioni previste dagli articoli 2, 10, 11 e 14;

g) l'attività agrituristica non venga iniziata entro un anno dalla data di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

Art. 22.

Sanzioni

1. Per la violazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa secondo le seguenti modalità:

a) euro 5.000,00, per la prima violazione;

b) euro 10.000,00 per la seconda e fino ad euro 15.000,00 per le successive violazioni.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui all'art. 14, è applicata la sanzione amministrativa da 300,00 a 600,00 euro.

3. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio di attività o dell'autorizzazione alla prosecuzione in caso di trasferimento dell'azienda, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.



4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, in caso di prima violazione;

b) da euro 5.000,00 a euro 8.500,00 e chiusura dell'attività agrituristica per quaranta giorni, a partire dalla seconda violazione.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla amministrazione regionale e le infrazioni sono accertate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23.

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L'uso della denominazione «agriturismo» e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed ogni altra forma di comunicazione al pubblico, compresa quella telematica, è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 12, che esercitano le attività agrituristiche.

2. Al fine di valorizzare l'offerta agrituristica, con il regolamento sono determinati:

a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalista e culturale dell'accoglienza;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte della competente struttura regionale.

3. A tutti i soggetti autorizzati viene rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l'indicazione della specifica categoria e il relativo simbolo.

Art. 24.

Vendita e promozione dei prodotti

1. Nell'esercizio dell'attività agrituristica rientra la vendita diretta, agli ospiti ed al pubblico, dei prodotti tipici e tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti dall'azienda e dai consorzi o cooperative di cui l'imprenditore agrituristico è socio.

2. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali così come previsto dall'art. 10, comma 5;

b) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

3. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 25.

Normativa antincendio

1. Le aziende agrituristiche sono tenute al rispetto del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 solo per le prescrizioni di cui al titolo III del decreto medesimo, in quanto attività ricettiva con capacità non superiore a venticinque posti letto.

Art. 26.

Vigilanza, monitoraggio e valutazione

1. La Regione Molise, tramite il personale operante nell'ambito del competente servizio, effettua il controllo sull'osservanza della presente legge predisponendo apposite verifiche annuali su un campione di aziende iscritte non inferiore al dieci per cento del totale.

2. Ai fini dell'esercizio di tale funzione il personale è munito di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza, controllo e monitoraggio svolta dal competente servizio;

c) dati relativi alle sanzioni pecuniarie, alle sospensioni e ai divieti di esercizio disposti ai sensi della presente legge;

d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, aggiornato alle attivazioni ed ai subentri intervenuti nel corso dell'anno precedente e agli esiti della verifica a campione annualmente effettuata sulle aziende iscritte di cui al comma 1.

4. Tutti gli organi di polizia sono deputati ad accertare i requisiti di cui all'art. 4.

Art. 27.

Norme abrogative

1. La legge regionale 16 giugno 2001, n. 13, è abrogata.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, è abrogato il regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 14.200, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio. La giunta regionale provvede ad istituire nel bilancio gestionale apposito capitolo denominato «Attività concernente l'agriturismo e iniziative per la sua promozione e valorizzazione».

2. Per gli esercizi finanziari 2011 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 29.

Rinvio a disposizioni statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.



Art. 30.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6.

2. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 13/2001 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall'art. 12. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi della stessa legge purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all'adeguamento entro due anni dalla data in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 12.

3. Gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6, e che quindi non hanno iniziato l'attività entro cinque anni dall'iscrizione hanno l'obbligo di

iniziare l'attività e darne relativa comunicazione alla Regione entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, si provvede alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 12.

4. I titolari di aziende agrituristiche che non siano in grado di ottemperare all'adeguamento di cui al comma 2, hanno la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda con l'eventuale assunzione della stessa nell'ambito del turismo rurale, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel rispetto delle normative del settore commercio e turismo. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

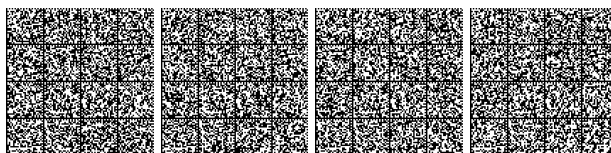
Campobasso, 22 marzo 2010

IORIO

10R1136

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

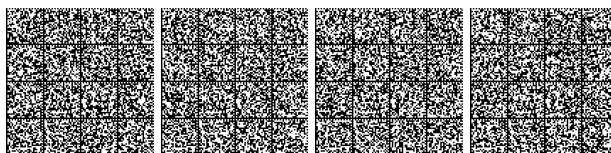
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

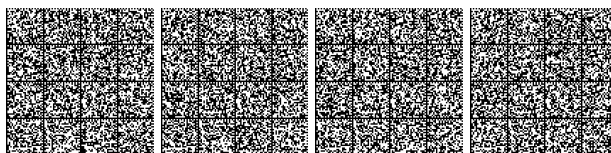
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 1 2 2 *

€ 3,00

